

RICCARDO BARILE

Musiche e canti proibiti

La chiesa ha sempre considerato rivolto a se stessa l'ordine di Cristo di preparare una sala addobbata (*Lc* 22,12) per la celebrazione dell'eucaristia (*OGMR* 1). Da questa consegna nasce in seconda istanza la valutazione di testi e musiche sino al divieto. La materia sarebbe immensa¹ e ci limiteremo, a partire dalla situazione attuale, a esaminare alcuni divieti settoriali tenendo conto di alcuni documenti della storia recente.

1. A partire dall'oggi

L'attuale normativa contiene limiti e divieti. «Ai canti stabiliti nell'ordinario della messa [...] non si possono sostituire altri canti» (*OGMR* 366); per l'introito si può usare un altro canto rispetto al *Graduale romanum*, ma il testo deve essere «approvato dalla Conferenza episcopale» (48), così come i canti all'offertorio e alla comunione (74.87). Alle parole del presidente «non si devono sovrapporre altre

¹ Si troveranno diversi spunti e documenti in F. RAINOLDI, *Traditio canendi*, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 2000, 832. ID., *Sentieri della musica sacra. Dall'Ottocento al Concilio Vaticano II*, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 1996, 736.

orazioni o canti, e l'organo e altri strumenti musicali devono tacere» (32). Altre volte il divieto è implicito, come per il Santo, laddove si prevede il canto di «tutta l'assemblea» e di «tutto il popolo con il sacerdote» (79b): è chiaro che è vietata una composizione troppo complessa.

Per le *Precisazioni CEI* del Messale i canti devono essere «approvati dalla Conferenza episcopale nazionale o regionale o dall'Ordinario del luogo» (2); per l'uso di strumenti oltre l'organo si richiede «il consenso dell'Ordinario, sentita la Commissione di liturgia e musica»; la musica registrata poi «non può essere usata durante la celebrazione liturgica» (13).

Dunque in liturgia il canto – testo e musica – trasmette il mistero e la tradizione e dovrebbe godere di una certa autorevole stabilità garantita dai responsabili. Canti, musiche e strumenti non approvati non dovrebbero essere ammessi.

2. Testo, musica, strumenti

I testi dei canti «siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla sacra Scrittura e dalle fonti liturgiche» (SC 222). Il criterio, qui in positivo, può generare dei divieti. Il più estremo e di carattere locale è il can. 59 del Sinodo di Laodicea (360) con la proibizione di cantare gli inni di composizione privata, così come non si possono proclamare letture non canoniche².

Scopo della musica è «di rivestire con acconcia melodia il testo liturgico che viene proposto all'intelligenza dei fedeli [...] di aggiungere maggior efficacia al testo medesimo», per cui il testo deve essere rispettato e da qui i divieti di manomissione, scomposizione, spostamenti di parole ecc.³, presenti in una ininterrotta tradizione.

La chiesa ammette nel culto «tutte le forme della vera arte» (SC

² «Non oportet ab idiotis psalmos compositos et vulgares in ecclesiis dici neque libros qui sunt extra canonem legere, nisi solos canonicos novi et veteris testamenti».

³ PIO X, *Tra le sollecitudini* (22.11.1903): C. BRAGA – A. BUGNINI (edd.), *Documenta ad instaurationem liturgicam spectantia*, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 2000, nn. 36.42-44.

112) e, oltre l'organo, gli altri strumenti si possono ammettere «purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare» (SC 120). Il vocabolario lascia intuire che siamo eredi di divieti. In antico «genericamente il rifiuto riguarda tutti gli strumenti, sia a corda che a fiato, dal momento che essi venivano abbondantemente usati nelle cerimonie, nelle feste e nei divertimenti pagani»⁴, con particolare condanna per il flauto e le percussioni. Poi però, dopo infinite evoluzioni, Benedetto XIV tocca un punto di larga concessione ammettendo in liturgia «la cetra, il tetracordo maggiore e minore, il fagotto, la viola, il violino» ed escludendo «i timpani, i corni da caccia, le trombe, gli oboe, i flauti, i flautini, le arpe, i mandolini e simili strumenti che rendono la musica teatrale»⁵. Oggi comprendiamo di meno l'ostracismo ai fiati. Il fatto è che la percezione della ecclesialità o mondanità degli strumenti è legata a processi culturali⁶. Oggi si pone il problema della chitarra e della batteria: la soluzione sta non negli strumenti, ma nel 'come' vengono usati.

In sintesi, sembra che i divieti si siano radicati su due criteri positivi: a) la preminenza e la santità del testo da non alterare né teatralizzare; b) il rispetto della ordinata sequenza del rito.

3. Persone: uomini? donne? bambini? evirati cantori?

Anche se le donne in chiesa devono tacere, «fanno invece bene a cantare il salmo»: la concessione di Ambrogio⁷ fu presto smentita.

Pio X stabiliva: «I cantori hanno in chiesa un vero ufficio liturgico» e dal momento che le donne sono «incapaci di tale ufficio, non possono essere ammesse a far parte del coro o della cappella musicale» (51). Rispetto a sant' Ambrogio, subentra un nuovo criterio: la *schola*⁸ e il ministero, opportuno, ma meno opportunamente vietato alle

⁴ F. RAINOLDI, *Traditio canendi*, cit. 89.

⁵ Enciclica *Annus qui* (19.2.1749), in *EE* 1/221.

⁶ P. RUARO, *Strumenti musicali e contesti culturali*, in *RPL* 273 (2/2009) 61-65.

⁷ *In Psalmum 1 enarratio*, in *PL* 14, 925.

⁸ Per esempio Gregorio Magno († 604) «costituì una scuola di cantori, che sino ad oggi nella santa romana chiesa modula i canti previsti dall'Antifonario e per essa

donne. Eppure il divieto rimase ancora con Pio XII il quale, riprendendo precedenti concessioni, concesse che «un gruppo di uomini e di donne o fanciulle in luogo a ciò destinato, posto fuori della balaustra (*extra cancellos positus*), possa cantare i testi liturgici della messa solenne, purché gli uomini siano del tutto separati dalle donne e fanciulle e sia evitato ogni inconveniente, onerata in ciò la coscienza degli ordinari»⁹. Qui compare un nuovo criterio: il controllo sociale del rapporto tra i sessi. Ancora nel dopo concilio si precisava che, se nella *schola* ci sono donne, questa «sia posta fuori del presbiterio»¹⁰, di nuovo per il principio ministeriale. Solo con la risposta che il servizio dell'altare riguarda «*sive viri sive mulieres*»¹¹ dovrebbe cadere ogni divieto, anche se per altre ragioni non è opportuno che il coro resti in presbiterio.

In mancanza delle donne, «se dunque si vogliono adoperare le voci acute dei soprani e contralti, queste dovranno essere sostenute dai fanciulli, secondo l'uso antichissimo della chiesa»¹². Con ciò il papa vietava definitivamente l'uso degli 'evirati cantori', che dal 1500 in avanti fiorì anche come fenomeno teatrale, non senza prese di distanza papali, purtroppo a volte solo teoriche¹³.

4. Generi o stili o sound

Mentre in teatro – papa Lambertini (Benedetto XIV) premette un accorto «come ci fu riferito» per scansare l'accusa di frequentare lui

costruì due fabbricati». I cantori erano ragazzi, dal momento che il testo informa che in uno degli edifici «sino a oggi si conserva [...] il suo flagello con il quale minacciava i ragazzi e questo è venerato alla pari del suo autentico Antifonario» (GIOVANNI DIACONO, *Vita Gregorii Magni* 2,6, in *PL* 75, 90).

⁹ *Musicae sacrae disciplina* (25.12.1955), in *EE* 6/1207, ripreso con lievi modifiche dalla SCR, *Instructio de musica sacra et sacra liturgia* (3.9.1958) (*Documenta*, cit., 3265).

¹⁰ SCR, *Musica sacram* (5.3.1967), in *EV* II/989.

¹¹ PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI (11.7.1992), in *EV* XIII/1867.

¹² PIO X, *Tra le sollecitudini* (22.11.1903): *Documenta*, cit., 51.

¹³ Testi e contesti in M. RIQUET, Voce *Castration / Castration euphonique*, in *Catholicisme hier, aujourd'hui, demain*, Letouzey et Ané, Paris 1954, II, 625s.

stesso il teatro – la musica suscita diletto attraverso la melodia, gli artifici, la soavità delle voci ecc., facendo sì che più volte non si capisca il testo, «nel canto ecclesiastico si deve badare innanzi tutto a ottenere un’audizione perfetta e facile delle parole»¹⁴; «Fra i vari generi della musica moderna, quello che apparve meno acconcio ad accompagnare le funzioni del culto è lo stile teatrale» per via delle ‘convenzioni’ che mal si adattano alla celebrazione: così Pio X¹⁵. Dunque il teatro è un genere o uno stile vietato nel senso di ‘non assumibile’.

Oggi il problema non è più il teatro, ma altri generi che portano con sé un modo di far musica e di comporre le parole. Joseph Ratzinger, ancora cardinale, valutò la musica *pop* come «un culto della banalità» e la musica *rock* quale «espressione di passioni elementari» che nei raduni ha assunto «caratteri culturali, cioè, di un controcolto che si oppone al culto cristiano»: vuole liberare l’uomo con il ritmo, il rumore e gli effetti luminosi «facendo precipitare chi vi partecipa nel potere primitivo del Tutto». Invece la musica liturgica ha due riferimenti al *Lógos*: «un chiaro dominio della parola» sulla musica stessa e «una più profonda razionalità, che si contrappone all’annebbiamento nell’irrazionale e nell’assenza di misura», una sorta di «corrispondenza con le leggi ritmiche e armoniche dell’universo», per cui la conclusione è scontata: «Non ogni forma di musica può entrare a far parte della liturgia cristiana»¹⁶.

A prescindere dalla considerazione che oggi non c’è solo *pop* e *rock*, ma anche *folk*, *melodia*, *neoclassicismo*, *musica New Age* ecc., le valutazioni di cui sopra pongono la domanda: esiste un genere di musica in se stesso non assimilabile in liturgia?

5. Il reale e il virtuale

L’*Instructio* che seguì l’enciclica di Pio XII, tra gli strumenti «*De machinis automaticis*», ammise in liturgia solo il microfono, men-

¹⁴ *Annus qui* (19.2.1749), in *EE* 1/219.

¹⁵ *Tra le sollecitudini* (22.11.1903): *Documenta...* 41.

¹⁶ J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, San Paolo, Cinisello B. 2001, 144-149.

tre «è vietato del tutto / *absolute vetatur*» l'organo automatico, il grammofono, la radio, il magnetofono (in latino *dictaphonium*) ecc., a meno che si usino per preparare la liturgia o per ascoltare la voce del papa, ma in questo caso fuori della liturgia. E poi «*strictissime vetatur* / si vieta rigorosamente» l'uso di tutte le macchine di proiezione cinematografica «per qualsiasi causa, sebbene pia, religiosa o benefica»¹⁷.

All'alba del facile uso di strumenti in grado di produrre una similitudine di quanto non è 'qui e adesso' – oggi diciamo 'il virtuale' – la chiesa ha reagito con sospetto vietandone l'uso in liturgia, guidata dall'istinto che la liturgia è una *actio* vera, qui e adesso e con queste persone. Un divieto che dovrebbe proseguire, stante la crescente fascinazione del virtuale.

¹⁷ SCR, *Instructio...: Documenta*, cit., 3236-3238.